



Stazione Unica Appaltante

Comune di Nettuno

Oggetto: PA ESF01/17/SUA - Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di igiene urbana e dei connessi servizi informativi - Comune di Nettuno (RM). CIG 7161205D4D.

CHIARIMENTI all'01.09.2017

Chiarimento n. 1

Il Disciplinare di gara, alla fine del punto 8.4.5 relativo ai "Servizi analoghi", precisa che:

"Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];*
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];*
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];*
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];*

la mandataria capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre i mandanti e gli altri consorziati lo devono possedere almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero il requisito.

Si chiede come tale precisazione si rapporti al requisito prescritto dalla lett. B del suddetto paragrafo "b) servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani, prestati in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, per almeno un Comune con popolazione di almeno 49.000 abitanti", ovvero si domanda in che misura tale requisito debba ritenersi soddisfatto in caso di partecipazione di un RTI.

Si precisa che, relativamente al punto 8.4.5 Servizi analoghi, lett. B del Disciplinare di gara, la partecipazione di un RTI deve rispettare le percentuali suindicate (almeno il 60% per la mandataria, almeno il 10% per la/e mandante/i).

Nello specifico, in merito al possesso del suddetto requisito, la mandataria del raggruppamento dovrà dimostrare, alternativamente:

- di aver effettuato servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani, prestati in ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, per almeno un Comune con popolazione pari ad almeno il 60% del parametro prescritto di 49.000 abitanti;

- di aver effettuato servizi di raccolta porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani, prestati in almeno 2 degli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando, per almeno un Comune con popolazione di almeno 49.000 abitanti.

Chiarimento n. 2

Il Disciplinare di gara, alla fine del punto 8.4.5 relativo ai “Servizi analoghi”, precisa che:

“Nel caso di:

- a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];*
- b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];*
- c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];*
- d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];*

la mandataria capogruppo deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre i mandanti e gli altri consorziati lo devono possedere almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero il requisito.”

Si chiede come tale precisazione si rapporti al punto 8.5.1 del Disciplinare di gara “... ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere - a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente almeno alla quota di esecuzione del servizio”, ovvero si chiede se tale requisito impedisca la partecipazione di un RTI nel quale le singole imprese detengono ciascuna il 50%.

Con riferimento al quesito proposto, si rappresenta che la prescrizione di cui al punto 8.4.5 non confligge con quella, più generale, di cui al successivo 8.5.1 in quanto la mandataria, la quale è chiamata a coprire almeno il 60% del primo requisito, ben può associarsi con una mandante la quale possiede fino al 50% del requisito in parola, fermo restando che la mandataria deve detenere una quota di partecipazione maggioritaria al RTI.

Chiarimento n. 3

In riferimento all’art. 45, comma 2, del C.S.A. relativo alla programmazione oraria dei servizi, si chiede se i servizi di raccolta domiciliare possono essere espletati in diverse fasce orarie giornaliere o se l’orario mattutino 6.00-13.00 sia vincolante.

L’indicazione della fascia oraria di espletamento dei servizi di cui all’art. 45, comma 2, del C.S.A. è da considerarsi come indicazione ordinaria, dalla quale è possibile discostarsi solo occasionalmente, in ragione di motivate esigenze.

Chiarimento n. 4

Si precisa che nel riferimento presente nell’Allegato C1 all’offerta economica “*di accettare gli obblighi di cui all’art. 23 del Disciplinare (assorbimento del personale)*”, l’articolo da richiamare è il n. 21 del Disciplinare di gara.

Chiarimento n. 5

Con riferimento al Centro di raccolta da realizzarsi, si precisa quanto segue:

Viale G. Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it
c.carrino@cittametropolitanaroma.gov.it

- La delibera di approvazione sostituisce il permesso di costruire;
- L'autorizzazione paesaggistica relativa all'Ecocentro è stata ottenuta, come da documentazione pubblicata sul profilo del committente;
- L'acquisizione dell'autorizzazione sismica, unitamente alla redazione dei dettagli costruttivi sono a carico ed onere della Società appaltatrice;

Chiarimento n. 6

I rifiuti raccolti presso il CCR possono essere pesati con le modalità di cui all'art. 18 del CSA; rimane inteso che l'appaltatore dovrà fornire al riguardo le informazioni previste all'art.14 del citato Capitolato.

Dott. G. Fiore

Dott. C. Carrino